Deliberazione del Consiglio n. 104/2020 del 14/09/2020 - Verbale n. 44.

Oggetto: Nota Prot. N. 3838/20 del 04/09/2020 CNOAS "Mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine – Punto n. 7 dell'O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 14/09/2020, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	P
Vice Presidente	Di Prodi Marika	P
Segretario	Bertini Letizia	P
Tesoriere	Mandorlini Lucia	P
Consigliere	Concetti Sara	P
Consigliere	Ferraro Giuseppa	P
Consigliere	Fusaro Raffaella	P
Consigliere	Sampaolesi Samantha	A

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

VISTO l'art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale";

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;

VISTO l'art. 16, commi 7 e 7-bis del D.L. n. 185/2008;

VISTO l'art. 26 del Regolamento disciplinare locale;

VISTO l'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;

CONSIDERATO che la Presidente Marzia Lorenzetti illustra alle presenti i contenuti della nota del CNOAS Prot. N. 3838/2020 del 04/09/2020, la quale viene allegata al presente delibera;

VISTO che nella nota del CNOAS viene richiamato l'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. decreto "semplificazioni", il quale ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ("domicilio digitale"), specificando che nessuna modifica è stata sinora introdotta nel percorso di conversione del suddetto decreto;

CONSIDERATO che sulla base del dettato normativo, come già previsto dall'art. 26 del Regolamento disciplinare locale, il professionista che non comunichi il proprio indirizzo Pec all'Ordine di appartenenza è soggetto a diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro trenta giorni dalla diffida. In caso di mancata ottemperanza, "il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

VISTO che ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 7-bis del D.L. n. 185/2008, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli iscritti, è un obbligo di legge a carico dei professionisti;

VISTO inoltre che dalla Segreteria amministrativa viene comunicato che al momento n. 130 persone risultano non aver attivato la PEC;

DELIBERA

Con voti favorevoli: Contrari: Astenuti: All'unanimità: X

1. di inviare la diffida a tutti gli iscritti non in regola con il disposto dell'art. 37 del D.L. n.76 del 16/07/2020, come rilevati dall'Area Riservata Iscritti;

2. di delegare la Presidente della Commissione Revisione Albo, Giuseppa Ferraro a predisporre la nota di diffida, nonché a verificare la procedura da adottare in ottemperanza alle previsioni normative.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione è composta di n. 2 pagine.

f.to Il Segretario (Letizia Bertini)

f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Nazionale

Il Presidente

Roma, 4 settembre 2020

Prot. 3838/2020

Ai Presidenti dei Consigli regionali
dell'Ordine degli Assistenti sociali

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell'Ordine

Loro sedi

Oggetto: Mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine

Gentile Presidente,

come anticipato in occasione della Conferenza dei Presidenti del 24 luglio u.s., l'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. decreto "semplificazioni", ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ("domicilio digitale") e nessuna modifica è stata sinora introdotta nel percorso di conversione del suddetto decreto.

Sulla base del dettato normativo, come già previsto dall'art. 26 del Regolamento disciplinare locale, il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec all'Ordine di appartenenza è soggetto a diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro trenta giorni dalla diffida. In caso di mancata ottemperanza, "*il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio*".

Ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 7-bis del D.L. n. 185/2008, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli iscritti, è un obbligo di legge a carico dei professionisti. Inoltre, è strumentale all'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica certificata, ivi compresa la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese presso il Ministero dello Sviluppo Economico, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante.

Cordiali saluti

Gianmario Gazzi

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO NAZIONALE

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale
Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184 Roma Tel. 06 4827889 – 48939944 Fax 06 4825598
www.cnoas.it e-mail: info@cnoas.it pec: cnoas@pec.it